

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 199

presentata dai Consiglieri regionali

CADDEO - AGUS - LOI - ORRÙ - PIU - STARA - SATTA Gian Franco - ZEDDA Massimo -
GANAU - COMANDINI - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI - PINNA - PISCEDDA -
COCCO - LAI - MANCA Desiré Alma - LI GIOI - CIUSA - SOLINAS Alessandro

il 13 agosto 2020

Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada in Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'arte urbana riveste un enorme potere di rigenerazione dei luoghi e beni pubblici. L'obiettivo della presente proposta di legge, che prende spunto da una recente disposizione normativa approvata dalla Regione Puglia, è di coinvolgere artisti e cittadini, insieme ai comuni, per rendere più belli e attraenti i territori della Sardegna, soprattutto nelle loro periferie, che proprio attraverso l'arte possono diventare più inclusivi e vivibili. La dimensione artistica, infatti, può dare cuore e anima a un quartiere, suscitare emozioni e coinvolgere in esperienze. Con la presente proposta di legge si intende promuovere, quindi, il recupero di beni e luoghi culturali appartenenti ad amministrazioni pubbliche, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, per la creazione di nuovi prodotti e servizi attraverso la sperimentazione di progetti di fruizione innovativa in grado di attivare percorsi culturali di relazione pubblica e collettiva. Con la presente iniziativa si intende attivare una serie di proposte progettuali per l'animazione territoriale attraverso le arti (musica, teatro, danza, arti performative, pittura, scultura, cinema, etc.) e promuovere interventi di potenziamento dell'offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di Street Art.

Proponiamo, quindi, che la Regione sostenga i comuni al fine di generare su tutto il territorio regionale un grande impatto culturale, artistico, urbano, sociale e anche turistico.

Si tratta, peraltro, di una iniziativa in linea con l'interesse mostrato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che ha avviato uno specifico programma in collaborazione con Inward Osservatorio nazionale sulla creatività urbana, al fine di effettuare nei prossimi mesi una prima ricognizione, nel territorio nazionale, delle opere di Street Art, Muralismo e Graffiti. Un patrimonio che fin dagli anni '60 ha caratterizzato i territori di molti comuni della Sardegna e che la Regione deve potenziare, promuovere e valorizzare.

L'articolo 1 descrive l'oggetto della proposta, sottolineando che la Regione, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto regionale. In attuazione di questo principio, la presente proposta di legge ha l'obiettivo di promuovere l'esercizio delle arti di strada nel territorio della Sardegna.

L'articolo 2, che definisce principi e finalità, evidenzia che la Regione riconosce, promuove e sostiene le arti di strada, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche. A tal fine è prevista la collaborazione e il sostegno agli enti locali mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi pubblici, rendendo tutto il territorio regionale ospitale verso le stesse.

L'articolo 3 contiene le definizioni degli interventi di "Street Art", delle espressioni artistiche e dei mestieri artistici di strada, mentre l'articolo 4 indica le azioni della Regione e le modalità di erogazione dei contributi agli enti locali.

L'articolo 5 prevede la disposizione da parte dei comuni di un elenco degli spazi disponibili per le arti di strada e gli interventi di Street Art; l'articolo 6 istituisce un premio per la migliore opera di Street Art e l'articolo 7 prevede la costituzione di un catalogo delle opere di Street Art.

L'articolo 8 indica le disposizioni di attuazione della legge attraverso l'approvazione da parte della Giunta del regolamento attuativo, l'articolo 9 la norma finanziaria e l'articolo 10 l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto

1. Costituisce oggetto della presente legge la promozione dell'esercizio delle arti di strada nel territorio della Sardegna.

2. La Regione, in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti, e le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto regionale.

Art. 2

Principi e finalità

1. La Regione riconosce, promuove e sostiene le arti di strada, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche. A tal fine collabora e sostiene gli enti locali mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi pubblici, rendendo tutto il territorio regionale ospitale verso le stesse.

2. La Regione intende:

- a) sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni di strada;
- b) contribuire, mediante le arti di strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
- c) rendere i territori attrattivi, in quanto l'arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;
- d) rafforzare la collaborazione con gli artisti di

- strada e le Federazioni e/o associazioni di categoria interessate creando momenti di incontro;
- e) valorizzare il ruolo attivo dei cittadini rispetto all'offerta artistica della Sardegna, in quanto questi, quali destinatari delle performance artistiche, concorrono al riconoscimento del valore artistico delle performance svolte su strada;
 - f) porre in essere le basi per l'espressione di nuove professionalità e mestieri che consentano di promuovere l'emersione di talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto e di esperienze innovative.

3. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi artistici, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, e a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani, e istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere legalmente il proprio talento artistico.

Art. 3

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di "Street Art" le opere artistiche realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni di proprietà di enti pubblici o di soggetti privati ricadenti nei contesti urbani.

2. Sono altresì considerate arti di strada le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi pubblici, secondo le tipologie di cui ai commi 3 e 4.

3. Sono considerate espressioni artistiche di strada tutte le attività di cui al comma 2 che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte. A esclusivo titolo di esempio e senza carattere e-

saustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, onemanband, street-band.

4. Sono considerati mestieri artistici di strada le attività di cui al comma 2 finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo, frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o l'offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano, sempre a esclusivo titolo di esempio e senza carattere esaustivo, pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, scultori di palloncini, truccatori.

5. Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 2.

Art. 4

Azioni della Regione

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione autonoma della Sardegna concede contributi a favore di enti pubblici finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada.

2. Per quanto riguarda gli interventi di "Street Art" di cui all'articolo 3, comma 1, la Regione con cadenza annuale adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l'assegnazione dei predetti contributi riconoscendo priorità agli interventi:

- a) che siano espressione di percorsi partecipativi;
- b) che assicurino qualità della proposta, in termini di valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, di longevità conservativa dell'opera e di capacità di restituire alla fruizione collettiva spazi urbani marginali.

Art. 5

Elenco degli spazi disponibili per le arti di strada e gli interventi di Street Art

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni redigono un elenco degli spazi disponibili, individuati nel rispettivo territorio, da destinare alle arti di strada e a interventi di Street Art. Tale elenco comprende anche gli spazi di altri soggetti pubblici o di privati che abbiano manifestato interesse a seguito di avviso pubblicato dal comune. L'elenco è trasmesso alla Regione entro i trenta giorni successivi.

2. L'elenco è aggiornato annualmente ed è reso pubblico attraverso i portali web istituzionali dei comuni, e in una specifica sezione del portale web della Regione autonoma della Sardegna di cui all'articolo 7.

Art. 6

Premio per la migliore opera di Street Art

1. È istituito il premio regionale per la migliore opera di Street Art, attribuito annualmente alle migliori opere di Street Art realizzate nel territorio regionale della Sardegna.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 8 sono dettagliate le modalità di candidatura, selezione e assegnazione dei premi.

Art. 7

Catalogo delle opere di Street Art

1. La Regione procede alla ricognizione e al censimento degli interventi di Street Art realizzati nel territorio regionale al fine di diffonderne la conoscenza attraverso i portali web regionali, anche mediante il loro inserimento nel Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna, istituito ai sensi della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), e nel Sistema informativo del patrimonio culturale introdotto con la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura).

Art. 8

Disposizioni di attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta il regolamento attuativo che individua:

- a) criteri e modalità di concessione dei contributi regionali di cui all'articolo 4;
- b) modalità di redazione, trasmissione e aggiornamento dell'elenco comunale degli spazi disponibili per interventi di Street Art di cui all'articolo 5;
- c) modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio per la migliore opera di Street Art di cui all'articolo 6;
- d) modalità di ricognizione e censimento di cui all'articolo 7;
- e) ogni altro aspetto relativo all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2020, per un ammontare complessivo di euro 200.000, si provvede con le risorse stanziare nel bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 nell'ambito della missione 05 - programma 02 - titolo 1.

2. La Giunta regionale verifica la possibilità di attivare le procedure per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito della programmazione europea 2021-2027.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

